

**Documento dell'Unione Generale del lavoro sui disegni di legge 2130 e 2188
contenenti disposizioni per il contrasto delle false cooperative**

**Audizione del 5 maggio 2016
presso la 10^a Commissione Industria, commercio e turismo del Senato**

Considerazioni generali

Sono i numeri a confermare la necessità di un intervento regolatorio di contrasto al fenomeno delle false cooperative o cooperative spurie.

Dal Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale del 2015 emerge con chiarezza la diffusione delle irregolarità, sia per le cooperative associate alle associazioni di categoria, sia per quelle non associate.

Su 3.622 cooperative ispezionate nel 2015, le irregolari fra quelle associate sono state 540 (pari al 42% del totale delle 1.282 cooperative associate ispezionate); la percentuale sale al 56,5% per le non associate (le irregolari ammontano a 1.323 unità su un totale di 2.340). 14.335 i lavoratori irregolari, di cui 1.178 totalmente in nero. Sotto il profilo contributivo ed assicurativo, sono stati recuperati quasi 48 milioni di euro.

Anche per l'anno in corso, nel Documento di programmazione della attività di vigilanza si prevede una particolare attenzione alla vasta platea del mondo cooperativo con riferimento alle forme di impiego di manodopera irregolare e di interposizione e ai contratti collettivi di lavoro applicati.

I due disegni di legge, che differiscono per la sola collocazione del comma relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dello scioglimento dell'ente cooperativo disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo, rafforzano gli strumenti normativi a disposizione del servizio ispettivo, seppur con un costo aggiuntivo per le singole cooperative, in particolare quelle piccole, che sono ora tenute a produrre l'asseverazione del bilancio, anche a prescindere dalla effettiva necessità di accedere ad agevolazioni o provvedimenti di favore della pubblica amministrazione.

Si tratta, però, di un intervento non decisivo che andrà supportato con una attenta azione di verifica sul territorio, tenendo conto di alcuni *alert*, dalla presenza di bilanci sistematicamente in perdita al numero effettivo dei soci, dalla monocommittenza alla *governance* con amministratore unico, dietro i quali possono nascondersi fenomeni di cooperazione spuria.

Analisi dei disegni di legge

Num ddl 2130	Num ddl 2188	Contenuto	Osservazioni
Art. 1, c. 1, l. a)	Art. 1	Cambia il comma 5 dell'articolo 2 del dlgs 220/2002; nel caso in cui la cooperativa non abbia ancora ottenuto la revisione prevista dalla normativa vigente deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico o alle associazioni cui eventualmente aderisce l'ente cooperativo.	Nella versione vigente la richiesta è presentata agli uffici territoriali del governo, alle direzioni provinciali del lavoro o alle associazioni. Al vigente articolo 1 andrebbe cambiata la denominazione del Ministero vigilante, da attività produttive a sviluppo economico.
Art. 1, c. 1, l. b)	Art. 2	Viene proposta una diversa formulazione dell'articolo 6, relativo alla dichiarazione sostitutiva, del dlgs 220/2002. Se l'ente cooperativo non è stato sottoposto a vigilanza, il presidente è tenuto a trasmettere una dichiarazione al Ministero e all'associazione cui eventualmente aderisce, sottoscritta per asseverazione anche dall'organo di controllo. Mancando l'organo di controllo, l'asseverazione è sottoscritta da un revisore contabile esterno. Il comma 3 indica i contenuti della dichiarazione: l'iscrizione all'albo nazionale; nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettive dei soci nonché la corresponsione ai soci del trattamento economico previsto; gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità o le motivazioni per il mancato versamento; il numero dei soci; l'eventuale raccolta di prestito sociale. Alla dichiarazione deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato. Contestualmente alla dichiarazione sostitutiva, l'ente formula la richiesta di revisione, mentre le eventuali dichiarazioni sostitutive vanno allegate al verbale di revisione o di ispezione straordinaria. La copia della dichiarazione sostitutiva con la ricevuta di avvenuta notifica è utilizzabile per la richiesta di	La certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, per effetto della nuova formulazione, vale per tutte gli enti cooperativi; la trasmissione della dichiarazione compete pertanto a tutti gli enti e non soltanto a quelli che, in base al vigente articolo 6, necessitano della certificazione per poter beneficiare di una agevolazione o di un provvedimento di favore. Cambiano i soggetti cui inviare la dichiarazione (nel vigente articolo 6 gli uffici territoriali del Governo e le direzioni provinciali del lavoro); non si parla più di collegio sindacale, ma di organo di controllo. Cambiano anche le annotazioni da mettere nella dichiarazione. Non è più prevista l'indicazione delle eventuali iscrizioni necessarie per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore né l'indicazione di quale godimento o provvedimento si intende fruire. Le modifiche apportate sono in linea con il principio che comunque sono tutti gli enti cooperativi a dover presentare la dichiarazione. Nella versione vigente non è previsto il richiamo alle disposizioni degli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000.

		agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici e applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.	
Art. 1, c. 1, l. c)	Art. 3	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 7, relativo al revisore di cooperative, del dlgs 220/2002. Al comma 2 sono specificate le amministrazioni di cui può avvalersi il Ministero dello sviluppo economico. Si tratta del Ministero del lavoro, dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni individuate con decreto, con il quale sono anche individuate le categorie di cooperative o settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza.	Il rafforzamento della attività di vigilanza su specifiche categorie di cooperative o settori economici andrebbe raccordata con l'attività di vigilanza svolta dal Ministero del lavoro, l'Inps, l'Inail e gli altri soggetti istituzionali in particolare sulle cooperative di lavoro, così da evitare duplicazioni di intervento.
Art. 1, c. 1, l. d)	Art. 4	Al comma 3 dell'articolo 8, relativo alle modalità e ai soggetti incaricati delle ispezioni straordinarie, è aggiunto un riferimento alle intese ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, con le quali possono essere svolte da funzionari di altre amministrazioni.	Rimane l'obbligo per i funzionari di altre amministrazioni di aver frequentato i corsi previsti all'articolo 7, comma 3, necessari per conseguire l'abilitazione all'attività di vigilanza.
Art. 1, c. 1, l. e)	Art. 5, c. 1, l. a)	Viene riformulato il comma 3 dell'articolo 12, relativo ai provvedimenti adottabili dal Ministero dello sviluppo economico. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2638 del codice civile (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza), gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La norma non si applica agli enti in gestione commissariale o sciolti per atto dell'autorità competente; non si applica neanche alle banche di credito cooperativo, in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. L'applicazione del provvedimento di scioglimento comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio.	Le novità rispetto alla versione vigente riguardano l'esclusione degli enti cooperativi commissariati o sciolti per atto dell'autorità competente e delle banche di credito cooperativo.

Art. 1, c. 1, l. f)	Art. 5, c. 1, l. b)	Se lo scioglimento dell'ente cooperativo è disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo, il Ministero dello sviluppo economico comunica la relativa notizia all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni.	La previsione è la stessa, soltanto che il ddl 2130 prevede l'aggiunta di un comma all'articolo 15 (istituzione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi), mentre il ddl 2188 lo iscrive all'articolo 12 (provvedimenti di vigilanza). La soluzione dell'articolo 12 sembra preferibile per una questione di migliore lettura del testo.
---------------------------	------------------------------	---	--